

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 1286-A)

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE FOLLIERI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZUCCALA', PIERACCINI, BARDI e BANFI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1970

---

Comunicata alla Presidenza il 2 dicembre 1970

---

Modifiche degli articoli 135 e 304-*quater* del codice di procedura penale, per la tutela del diritto dell'imputato detenuto di conferire col proprio difensore

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 1286 d'iniziativa dei senatori Zuccalà ed altri ha per oggetto la modifica di due disposizioni del vigente codice di procedura penale, e precisamente quelle degli articoli 135 e 304-*quater* relative al diritto del difensore di conferire con il proprio cliente detenuto.

Recenti casi giudiziari ed il processo di maturazione civile del Paese hanno dimostrato che i rigorismi processuali che non garantiscono la libertà e la dignità del cittadino non sono produttivi ai fini di una sostanziale giustizia. Le norme che il disegno di legge intende modificare sono espressione di una tendenza inquisitoria nel processo penale che è già superata nella coscienza del Paese ed è in fase di totale superamento nel nuovo codice di procedura penale che il Parlamento ha in stato di avanzata elaborazione.

Si tratta di consentire al difensore di conferire con il proprio cliente detenuto subito dopo il deposito del verbale di interrogatorio, deposito che in ogni caso deve avvenire nel termine di cinque giorni, che è il termine attuale, ma senza la facoltà discrezionale del

pubblico ministero o del giudice istruttore di ritardarlo.

È una modifica che si inquadra bene lungo il cammino riformatore a cui deve tendere come traguardo finale il nuovo codice processuale. Questo è più avanzato, perchè è stato mutato il sistema da inquisitorio ad accusatorio, ma « novelle » parziali del codice vigente, che preparino l'avvento del nuovo processo, non solo sono auspicabili, ma appaiono necessarie.

Le modifiche oggetto del disegno di legge pur restando nell'ambito del sistema inquisitorio, danno un tono di maggiore umanità al processo e realizzano, anche se non compiutamente, il principio sancito dall'articolo 24 della Costituzione, secondo il quale la difesa deve intervenire in ogni fase del procedimento.

Per queste ragioni la Commissione giustizia con voto unanime ha deliberato di raccomandare all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge n. 1286 di iniziativa dei senatori Zuccalà ed altri.

FOLLIERI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

L'articolo 135 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Durante l'istruzione, sia sommaria che formale, il difensore ha diritto di conferire con l'imputato detenuto, senza bisogno di autorizzazione, subito dopo il deposito dei processi verbali di interrogatorio di cui all'articolo 304-*quater*, primo comma.

Ha, altresì, diritto di conferire con l'imputato, senza bisogno di autorizzazione, subito dopo il deposito degli atti a norma dell'articolo 372 o dopo che la citazione fu ordinata dal pretore o richiesta dal pubblico ministero ».

## Art. 2.

Il quinto comma dell'articolo 304-*quater* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il giudice può provvedere sulle cose sequestrate ai sensi della prima parte dell'articolo 372 ».